

# COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 del Reg.

Data 28-11-2017

Oggetto:	<b>REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI PIENZA - MODIFICHE</b>
----------	--

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Ventotto del mese di Novembre alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco)	MORINI ANNA LUCIA (Consigliere)
BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere)	MASSAI SABRINA (Consigliere)
CAPORALI FABRIZIO (Consigliere)	
CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere)	
GAROSI MANOLO (Consigliere)	
FRANCI CESARE (Consigliere)	
NARDI GIANLUCA (Consigliere)	
BASSI PAOLA (Consigliere)	
BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)	
Tot. Presenti: <b>9</b>	Tot. Assenti: <b>2</b>

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. FIORDIPONTI MARIA ALICE.
- Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [ x ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
 [ x ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Introduce l'argomento all'ordine del giorno il Sindaco che lascia la parola al Vice Sindaco per la spiegazione del punto.

Prende la parola il Vice Sindaco:

"Il regolamento relativo all'imposta di soggiorno viene stasera modificato. E' stato ritenuto opportuno procedere alla sua modifica in quanto le nuove disposizioni consentono lo "sblocco" delle tariffe, pertanto abbiamo deciso di modificare le aliquote portandole dagli 0,70 euro attuali ad 1,00 euro per gli alberghi fino a tre stelle, e da 1,00 euro ad 1,50 euro per le strutture a 4 e 5 stelle. Tale decisione era già stata presa nel 2015, ma poi per gli anni 2016/2017 la legge di bilancio bloccò la possibilità di modifica in aumento delle tariffe. Oggi quindi, in virtù di questo aumento si è ritenuto giusto apportare alcune modifiche al regolamento che essenzialmente sono necessitate dalle novità normative. Nel vecchio regolamento si faceva riferimento ad un DPR che era stato poi abrogato, che elencava e determinava le tipologie delle strutture ricettive, quindi si è adeguato verso una più corretta individuazione dei soggetti che sono deputati al pagamento. E' stata anche inserita una lista che non è totalmente esaustiva, ma è abbastanza completa, di quelle che sono tutte le strutture di accoglienza soggette all'imposta di soggiorno. E' stata precisata altresì la modalità con cui l'amministrazione comunale attraverso i propri vigili, potrà fare delle verifiche di controllo, anche attraverso accessi presso le varie strutture ricettive, si sono modificate anche le sanzioni che vengono applicate in via amministrativa, laddove venga violata la disciplina, fermo restando le eventuali sanzioni penali che potrebbero ricorrere in questi casi.

L'applicazione del regolamento è stata ampliata anche ai soggetti ricettivi che lavorano con la formula c.d. vacanze brevi, ci sarà l'applicazione dell'imposta di soggiorno anche in questi casi. La scorsa settimana abbiamo fatto un'assemblea con i commercianti e le strutture ricettive di Pienza, per illustrare le modifiche, è venuta fuori un'osservazione che ci è sembrata pertinente: quella di eliminare l'imposta di soggiorno per i soggiorni superiori a 7 giorni, anche per premiare chi risiede in via turistica a Pienza per un periodo superiore a 7 giorni. Potremo valutare questa proposta per il prossimo anno.

Infine la giunta delibererà l'aumento delle tariffe, come stabilito dal regolamento, da 0,70 a 1,00 euro per tutte le strutture ricettive fino a 3 stelle ed a 1,50 euro quelle 4 e 5 stelle.

La nuova tariffa entrerà in vigore il 15 dicembre 2017, abbiamo deciso tale data anziché il nuovo anno solare, come forma di precauzione, così una volta entrata in vigore non potrà essere modificata da eventuali interventi normativi della legge di bilancio dello Stato. Considerato che entrerà in vigore in un lasso di tempo molto ravvicinato abbiamo pensato ad una deroga che consente agli esercenti di mantenere immutato, per coloro che avevano già effettuato la prenotazione e fino al 6 di gennaio 2018, l'importo dell'imposta di soggiorno alle vecchie tariffe. Con l'autocertificazione potranno attestare chi aveva già prenotato in precedenza e chi invece no. Dopo il 6 di gennaio anche le prenotazioni che ci sono già state saranno sottoposte ad applicazione della nuova tariffa.

Dopodiché

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 Gennaio 2017 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 - 2019, resa immediatamente esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2012 che approva il regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Pienza, come successivamente modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2015 e n. 81 del 29.12.2015;

Considerato che il Comune di Pienza ha provveduto a concertare e ad illustrare con i soggetti preposti le modifiche al Regolamento di cui sotto;

**Visto** l'art 4 comma 1 il D.L. 50/2017 convertito con modifiche dalla L. 96 del 21 giugno pubblicata in G.U. il 23 giugno, in vigore dallo stesso giorno: *"...si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)".*

**Considerato** che l'ente intende adeguare il proprio regolamento alla disposizione di cui sopra e contestualmente aggiornarlo e modificarlo in alcuni articoli;

**Visto** l'art. 2 "Presupposto dell'Imposta" del citato Regolamento Imposta di soggiorno, che testualmente recita:

*"1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Pienza di cui alla legge regionale in materia di turismo.*

*2) Per strutture ricettive di cui al comma 1, si intendono quelle individuate dal Decreto Legislativo n.79/2011, artt.9,12 e 13"*

**Ravvisata** quindi, al fine di adeguare il regolamento con quanto sopra indicato (nuova categoria individuata dal D.L. 50/2017), l'opportunità di andare a meglio specificare il presupposto dell'imposta, sostituendo il comma 2 come di seguito specificato:

***"2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)".***

e modificando il comma 1 come di seguito indicato:

***"1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Pienza di cui alla legge regionale in materia di turismo. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie."***

**Ravvisata** inoltre l'opportunità, al fine di evitare eventuali future contestazioni o contenziosi, di andare a modificare gli articoli 3 "Soggetto passivo e obblighi di Versamento", 4 "Esenzioni", 5 "Misura dell'imposta", 6 "Obblighi di dichiarazione", 7 "Versamenti", 8 "Disposizioni in tema di accertamento", 9 "Sanzioni Amministrative", 10 "Riscossione Coattiva", 12 "Contenzioso" e 14 "Pubblicazione" del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno come di seguito meglio specificato:

**-SOSTITUENDO** il comma 2 dell'art. 3 che testualmente recita "2) Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati tutti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta" con il seguente:

**"2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Pienza".**

**-MODIFICANDO** il comma 3 e 4 dell'art. 3 che testualmente recita "3) Quanto previsto al comma 2 non determina, in capo al gestore della struttura ricettiva, l'assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, ma l'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno.

4) L'obbligo di versamento dell'imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato. Il gestore della struttura ricettiva non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973 e ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo" con i seguenti:

**"3) Quanto previsto al comma 2 non determina, in capo ai soggetti di cui al comma che precede, l'assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, ma l'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno.**

4) L'obbligo di versamento dell'imposta cui **sono tenuti i soggetti di cui al comma 2** sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato. **I gestori** non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973 e ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo".

**-MODIFICANDO** il comma 2 dell'art. 4 che testualmente recita "2) L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero" con il seguente:

**"2) L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero".**

**-MODIFICANDO** il comma 2 dell'art. 5 che testualmente recita "2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle correnti" con il seguente:

*"2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle **vigenti**".*

**-MODIFICANDO** il comma 1 dell'art. 6 che testualmente recita "1) Il gestore delle strutture ricettive dichiara trimestralmente al Comune di Pienza quattro volte l'anno – entro il 15 Aprile per il periodo compreso tra Gennaio – Febbraio - Marzo; entro il 15 Luglio per il periodo compreso tra Aprile – Maggio -Giugno; entro il 15 Ottobre per il periodo compreso tra Luglio – Agosto – Settembre ; entro il 15 Gennaio per il periodo Ottobre – Novembre – Dicembre - il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento. La dichiarazione è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori" con il seguente:

*"1)I **soggetti di cui all'art. 3 comma 2** dichiarano trimestralmente al Comune di Pienza quattro volte l'anno – entro il 15 Aprile per il periodo compreso tra Gennaio – Febbraio - Marzo; entro il 15 Luglio per il periodo compreso tra Aprile – Maggio -Giugno; entro il 15 Ottobre per il periodo compreso tra Luglio – Agosto – Settembre ; entro il 15 Gennaio per il periodo Ottobre – Novembre – Dicembre - il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento. La dichiarazione è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori. **Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell'applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno, e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito delle attività di controllo sull'applicazione dell'imposta. In ogni momento potranno essere effettuati controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni online presentate che dovranno trovare riscontro nelle ricevute rilasciate ai clienti**".*

**-MODIFICANDO** il comma 1 bis dell'art. 6 che testualmente recita "1bis) Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori" con il seguente:

*"1bis) **I soggetti di cui all'art. 3 comma 2** hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori."*

**-MODIFICANDO** il comma 2 dell'art. 6 che testualmente recita "2)I gestori delle strutture ricettive

ubicato nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune. Il Comune fornirà inoltre appositi bollettari necessari per la riscossione dell'imposta" con il seguente:

**"2) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 all'interno delle strutture ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune o in difetto realizzati con modalità di facile lettura dai gestori. Il Comune fornirà inoltre appositi bollettari necessari per la riscossione dell'imposta. In luogo dell'utilizzo dei bollettari cartacei, il Comune mette a disposizione specifico programma informatico per la stampa, a cura dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 , delle ricevute".**

-**AGGIUNGENDO** il comma 3 all'art. 6 come di seguito indicato:

**"3) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune".**

-**MODIFICANDO** i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 che testualmente recitano: "1) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pienza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. 2) Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. 3) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno, nel periodo e nei termini di cui all'art. 6, comma 1 nei modi seguenti:

- a) su apposito conto corrente intestato al Comune di Pienza;
- b) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata;
- c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate"

con i seguenti:

**"1) I fruitori della struttura ricettiva di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai responsabili degli obblighi tributari (art. 3 comma 2) della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pienza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.**

**2) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva sono tenuti a conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.**

**3) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno, nel periodo e nei termini relativi alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1 nei modi seguenti:**

- d) presso apposito conto corrente intestato al Comune di Pienza
- e) presso la Tesoreria Comunale accreditata

f) **tramite** altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate”.

**-AGGIUNGENDO** il comma c all'art. 8 come di seguito indicato: **“effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive presso la struttura”**.

**-MODIFICANDO** l'art. 9 al comma 2 e sostituendo il comma 3 che testualmente recita:

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2., per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 7 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
- 5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981”.

con il seguente:

**“Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:**

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele **dichiarazione** di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte **dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2** della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **150,00** a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione **amministrativa pecuniaria** da un minimo di € **150,00** a un massimo di € **500,00**, per ciascun caso, **ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**.
- 4) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981”.

**MODIFICANDO** l'art. 10 al comma 1 che testualmente recita: “1) Le somme accertate

dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali" con il seguente:

*"1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, **saranno** riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali".*

**MODIFICANDO** l'art. 12 comma 1 che testualmente recita: *"1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992"* con il seguente:

*"1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 **competenti per territorio**".*

**-MODIFICANDO** l'art. 14 che testualmente recita *"1) Il regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pienza e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti, è altresì reso noto mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale"* con il seguente:

*"1) Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pienza e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti".*

**Visto** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;  
**Visto** il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto del Comune

CON voti espressi per alzata di mano,

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 7 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Nardi);

CONTRARI: 0;

ASTENUTI: 2 (Bassi, Bernardini);

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui interamente riportate di:

-modificare l'art. 2 "Presupposto dell'Imposta" del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, sostituendo il comma 2 come di seguito indicato:

***"3) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)".***

-modificare il comma 1 dell'art. 2 come di seguito specificato:

*"1)Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di*



*Pienza di cui alla legge regionale in materia di turismo. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.”*

-modificare l'art. 3 “Soggetto passivo e obblighi di Versamento” sostituendo il comma 2 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, come di seguito indicato:

**“2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Pienza”.**

-modificare il comma 3 e 4 dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, come di seguito indicato:

**“3) Quanto previsto al comma 2 non determina, in capo ai soggetti di cui al comma che precede, l'assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, ma l'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno.**

**4) L'obbligo di versamento dell'imposta cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 2 sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato. I gestori non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973 e ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo”.**

-modificare l'art. 4 “Esenzioni” comma 2 come di seguito indicato:

**“2) L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero”.**

-modificare l'art. 5 “Misura dell'imposta” comma 2 come di seguito indicato:

**“2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle vigenti”.**

-modificare l'art. 6 “Obblighi di dichiarazione” comma 1, 1 bis e 2 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno come di seguito indicato:

**“1) I soggetti di cui all’art. 3 comma 2** dichiarano trimestralmente al Comune di Pienza quattro volte l’anno – entro il 15 Aprile per il periodo compreso tra Gennaio – Febbraio - Marzo; entro il 15 Luglio per il periodo compreso tra Aprile – Maggio -Giugno; entro il 15 Ottobre per il periodo compreso tra Luglio – Agosto – Settembre ; entro il 15 Gennaio per il periodo Ottobre – Novembre – Dicembre - il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento. La dichiarazione è trasmessa tramite l’applicativo informatico messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori. **Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell’applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell’imposta di soggiorno, e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell’ambito delle attività di controllo sull’applicazione dell’imposta. In ogni momento potranno essere effettuati controlli a campione da parte dell’Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni online presentate che dovranno trovare riscontro nelle ricevute rilasciate ai clienti”.**

**“1bis) I soggetti di cui all’art. 3 comma 2** hanno l’obbligo di presentare al comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l’applicativo informatico messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori.”

**“2) I soggetti di cui all’art. 3 comma 2** all’interno **delle strutture** ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune **o in difetto realizzati con modalità di facile lettura dai gestori**. Il Comune fornirà inoltre appositi bollettari necessari per la riscossione dell’imposta. **In luogo dell’utilizzo dei bollettari cartacei, il Comune mette a disposizione specifico programma informatico per la stampa, a cura dei soggetti di cui all’art. 3 comma 2 , delle ricevute”.**

-modificare l’art. 6 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, aggiungendo il comma 3 come di seguito indicato:

**“3) I soggetti di cui all’art. 3 comma 2 del presente regolamento, in concomitanza con l’inizio dell’attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune”.**

-modificare l’art. 7 “Versamenti” commi 1,2 e 3 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno come di seguito indicato:

**“1) I fruitori della struttura ricettiva** di cui all’articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta **ai responsabili degli obblighi tributari (art. 3 comma 2)** della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pienza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

**2) I soggetti di cui all’art. 3 comma 2** della struttura ricettiva **sono tenuti a conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.**

**3) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno, nel periodo e nei termini relativi alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1 nei modi seguenti:**

- a) **presso** apposito conto corrente intestato al Comune di Pienza
- b) **presso** la Tesoreria Comunale accreditata  
**tramite** altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate".

-aggiungere il comma c all'art. 8 "Disposizioni in tema di accertamento" del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno come di seguito indicato:

**"c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive presso la struttura".**

-modificare l'art. 9 "Sanzioni Amministrative" al comma 2 e sostituire il comma 3, come di seguito indicato:

**"Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:**

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele **dichiarazione** di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **150,00** a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione **amministrativa pecuniaria** da un minimo di € **150,00** a un massimo di € **500,00**, per ciascun caso, **ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**
- 4) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981".

-modificare l'art 10 "Riscossione coattiva" al comma 1 come di seguito indicato:

**"1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali".**

-modificare l'art. 12 "Contenzioso" al comma 1 come di seguito indicato:

**"1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 competenti per territorio".**

-modificare l'art. 14 "Pubblicazione" del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno come di seguito indicato:

*“1) Il regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pienza e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti”.*

- di dare atto che il Regolamento per l’Imposta di Soggiorno del Comune di Pienza è quello risultante dal documento **ALLEGATO 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità dell’atto e sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2012 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente deliberazione rientra tra le disposizioni di cui alla propria precedente deliberazione n. 7 del 31/03/2015;
- di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 7 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Nardi);

CONTRARI:0;

ASTENUTI: 2 (Bassi, Bernardini).

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

**Area Servizio Tributi**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 86 - 2017**

Oggetto: **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI PIENZA -  
MODIFICHE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 86 - 2017 .

Pienza, 21-11-2017

**Il Responsabile**  
f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 86 - 2017 .

Pienza, 21-11-2017

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

FIORDIPONTI MARIA ALICE.

**IL SINDACO**

FÈ FABRIZIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 07-12-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FIORDIPONTI MARIA ALICE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 07-12-2017 al 22-12-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 28/11/2017
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 07-12-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FIORDIPONTI MARIA ALICE